

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1048

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BORTOLANI, MENEGHETTI, ANDREONI, ZOPPI, BAMBI,
ZANIBONI, MARABINI, CAMPAGNOLI, CAPPELLI**

Presentata il 21 gennaio 1977

**Norme per il personale dello Stato trasferito alle regioni
a statuto ordinario di cui all'articolo 118 della Costituzione**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Alcuni ex dipendenti dello Stato, trasferiti dal 1° aprile 1972 alle Regioni a norma dell'articolo 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281, sono stati collocati a riposo per raggiunti limiti di età prima di aver maturato nei ruoli regionali l'anzianità di un anno.

In mancanza di questa anzianità, la Cassa di previdenza dei dipendenti degli enti locali (CPDEL), alla quale le Regioni hanno iscritto i predetti dipendenti ai fini del trattamento di quiescenza, ha manifestato (per il momento soltanto in via ufficiosa) l'intendimento di liquidare le pensioni senza tener conto delle nuove retribuzioni attribuite dalle Regioni, superiori a quelle precedentemente in godimento alle dipendenze dello Stato. A sostegno della divisata decurtazione delle pensioni, la cenata cassa invoca l'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 758, secondo cui « in tutti i casi di ricongiunzione di servizi, ai fini della liquidazione o della riliquidazione del trattamento di quiescenza spettante sulla base dei servizi ricongiunti, non possono essere

considerati uno stipendio, una paga o una retribuzione superiore a quelle poste a base della liquidazione del precedente trattamento di quiescenza se non sia trascorso almeno un anno intero nel nuovo rapporto ».

La richiamata disposizione, riferentesi ai soli casi di ricongiunzione di servizi, non è assolutamente applicabile ai dipendenti statali transitati alle Regioni di autorità in occasione del trasferimento di funzioni operato con i decreti del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e con i decreti del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, nn. 7, 8, 9, 10 e 11. Invero la ricongiunzione si opera fra rapporti di impiego distinti, che presuppongono il passaggio volontario del dipendente da un ente ad un altro. Per far luogo ad essa è inoltre richiesta la domanda del personale interessato che può optare per il cumulo del trattamento di quiescenza per il servizio cessato con il trattamento di attività relativo al nuovo servizio oppure per la liquidazione, al momento della

cessazione dell'attività lavorativa, di un unico trattamento di quiescenza sulla base dei servizi ricongiunti.

Ben diverso è, invece, il caso del personale statale trasferito di autorità alle Regioni.

Tale passaggio non ha determinato la estinzione del rapporto con lo Stato e la formazione di un rapporto nuovo con la Regione, ma soltanto una sostituzione del soggetto attivo ovvero della persona giuridica pubblica. E poi da tenere presente che al personale in parola non è stata neppure accordata la facoltà di optare per il

cumulo del trattamento di quiescenza con quello di attività.

Appare quindi evidente che la posizione assunta dalla Cassa di previdenza dei dipendenti degli enti locali è il frutto di una erronea interpretazione del citato articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 758, la cui applicazione, per di più, verrebbe a frustrare i benefici economici che l'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 ha voluto comunque assicurare al personale statale trasferito alle Regioni.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Per il personale dello Stato, che, nei limiti dei contingenti previsti dai decreti delegati emanati in attuazione dell'articolo 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281, sia stato trasferito alle Regioni a statuto ordinario in occasione del passaggio a queste delle funzioni amministrative di cui all'articolo 118 della Costituzione, non trova applicazione la norma di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 758, ma bensì compete l'applicazione dell'articolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

La disposizione di cui al precedente comma ha effetto dal 1° aprile 1972.